

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 139

presentata dai Consiglieri regionali  
AGUS - PINTUS

il 30 settembre 2025

Tutela, sviluppo, promozione e valorizzazione dell'artigianato artistico,  
tipico e tradizionale della Sardegna

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna rappresenta un bene identitario di primaria importanza culturale, sociale ed economica. Per promuovere la Sardegna e i suoi territori sono fondamentali le peculiarità e le eccellenze del nostro artigianato artistico, tipico e tradizionale, che rappresentano la nostra cultura e la nostra identità che si fanno impresa e trasmettono il valore e l'esperienza dei nostri migliori saperi e delle nostre arti in chiave turistica, educativa e formativa.

Dal 2020 in poi l'attività delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale sono state coinvolte negativamente prima dalle restrizioni necessarie al contenimento dell'emergenza pandemica e poi dalla diminuzione del mercato diretto dovuto dall'aumento vertiginoso dell'e-commerce e dalla carenza delle maestranze nella popolazione sarda.

Considerato che la crisi delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, non mette a rischio soltanto gli oltre mille posti di lavoro, ma l'intera filiera del settore e la stessa possibilità di immaginare per chiunque un futuro professionale nei mestieri d'arte della Sardegna, è indispensabile, specie in un momento critico come questo, approvare una legge per la promozione delle eccellenze artistico-artigianali sarde, anche attraverso la partecipazione alle principali fiere e favorire le vendite attraverso il commercio elettronico. È necessario supportare il comparto dell'artigianato artistico e tradizionale, valorizzare i mestieri artigiani e il passaggio intergenerazionale delle competenze, anche come risposta alla crisi occupazionale. Occorre tutelare la qualità e la professionalità delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, arginare il fenomeno dell'abusivismo e normare l'attività del settore "hobbistico", nonché difendere il lavoro artigiano artistico, tipico e tradizionale locale con contrassegni di origine e qualità che riconoscano i prodotti delle imprese artigiane regolarmente iscritte alla Camera di commercio.

La presente proposta di legge intende promuovere azioni per incentivare anche economicamente le eccellenze artistico-artigianali sarde, con interventi che agevolino lo sviluppo d'impresa, l'associazionismo economico, l'accesso al credito, l'assistenza tecnica, la ricerca, lo sviluppo tecnologico e organizzativo, la formazione professionale, l'esportazione e la promozione delle produzioni. Obiettivi

vo della Regione dovrà essere anche l'individuazione di spazi pubblici da destinare a vetrina dell'artigianato artistico sardo, in sinergia con le associazioni rappresentative del settore, la definizione delle modalità per consentire alle eccellenze artistico-artigianali di partecipare alle più importanti fiere del settore, dove possano promuovere insieme alle loro opere la cultura e l'identità sarda.

In conformità all'articolo 117, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Spetta, infatti, alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.

La Sardegna, ad oggi, non dispone di una norma finalizzata alla valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale isolano. Il settore è disciplinato da norme disorganiche e datate, quali:

- articolo 2 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 (Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato), come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ha soppresso la Commissione regionale per l'artigianato, attribuendo le relative funzioni all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, e le Commissioni provinciali, trasferendo le relative funzioni alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;
- legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 (Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n. 26, 11 aprile 1985 n. 54 giugno 1988, n. 11, 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40), e successive modifiche ed integrazioni;
- legge regionale 19 giugno 1996, n. 23 (Repressione dell'abusivismo nell'artigianato), e successive modifiche;
- legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato), e successive modifiche ed integrazioni;
- legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), e successive modifiche ed integrazioni.

Occorre, poi, ricordare che l'Amministrazione regionale, attraverso apposite deliberazioni della Giunta regionale, si occupa dell'attuazione dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione), e successive modifiche ed integrazioni, concernente la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale in regime "de minimis" alle imprese artigiane e alla concessione di contributi in conto canoni, relativamente ai contratti di leasing, ai sensi dell'articolo 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste). Tutte le agevolazioni sono concesse dal Comitato tecnico regionale, previsto dall'articolo 37 della legge n. 949 del 1952, sulla base delle risultanze istruttorie dell'Ente gestore e nei limiti del plafond di risorse attribuito preventivamente dalla Regione al fondo.

La presente proposta di legge non propone una riorganizzazione organica della normativa di settore, ma si concentra su alcune disposizioni indispensabili per la tutela, lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna.

Il testo è stato predisposto a seguito dell'analisi delle norme in materia vigenti nelle altre regioni italiane e della proposta di legge n. 31 del 10 luglio 2019 (Misure urgenti e politiche di sistema a sostegno del commercio e dell'artigianato), esito finale dei lavori della Commissione speciale sulla grave situazione delle imprese attive nell'artigianato, nel commercio al dettaglio e sulle politiche del lavoro della grande distribuzione, istituita dal Consiglio regionale con l'ordine del giorno n. 93 dell'8

maggio 2018.

La presente proposta di legge, così come la proposta di legge n. 31 del 2019, individua una serie di misure che, pur nella piena consapevolezza della complessità delle problematiche che affliggono le imprese regionali che operano nel settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna, dell'impossibilità di giungere nel breve periodo a una loro completa e soddisfacente soluzione, e tenuto conto della ristrettezza delle risorse disponibili, permettano di avviare un percorso virtuoso finalizzato a dare sollievo a questi settori produttivi e, nel contingente, concorrano a risolvere le problematiche evidenziate dagli operatori del settore.

Si articola in:

- articolo 1 (oggetto e finalità della presente proposta di legge);
- articolo 2 (funzioni e compiti della Regione, che consistono nella tutela, sviluppo e valorizzazione nelle sue diverse espressioni territoriali dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, nonché dei talenti e dei mestieri, attraverso politiche volte allo sviluppo d'impresa, all'associazionismo economico, alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e organizzativo, alla formazione professionale, alle agevolazioni per l'esportazione e alla promozione delle produzioni);
- articolo 3 (strumenti di programmazione);
- articolo 4 (artigianato artistico, tipico e tradizionale);
- articolo 5 (disciplina delle modalità di esercizio dell'attività artigiana);
- articolo 6 (modalità di promozione dei prodotti dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale);
- articolo 7 (istituzione dell'albo delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale);
- articolo 8 (introduzione di misure di salvaguardia dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale storico);
- articolo 9 (contrassegno di origine e qualità);
- articolo 10 (istituzione della Commissione regionale per l'artigianato artistico, tipico e tradizionale);
- articolo 11 (istituzione dell'Osservatorio delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale);
- articolo 12 (disciplina delle modalità di assistenza e sviluppo per le imprese artigiane);
- articoli 13 e 14 (costituzione e funzionamento dei Centri di assistenza tecnica per l'artigianato artistico, tipico e tradizionale (CATAATT));
- articolo 15 (qualifica di Maestro artigiano);
- articolo 16 (bottega scuola);
- articolo 17 (introduzione di misure atte alla valorizzazione e al recupero dei mestieri dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale);
- articolo 18 (riprende l'articolo 12 della proposta di legge n. 31 del 10 luglio 2019, disciplina gli incentivi per il passaggio generazionale delle imprese);
- articolo 19 (riprendendo l'articolo 13 della proposta di legge n. 31 del 10 luglio 2019, disciplina dell'abbattimento dei tributi locali);
- articolo 20 (riprendendo l'articolo 11 della proposta di legge n. 31 del 10 luglio 2019, prevede l'introduzione di contributi ai fondi per il pagamento degli oneri previdenziali);
- articolo 21 (introduzione di misure di salvaguardia dei livelli occupazionali, di sostegno al reddito, politiche attive del lavoro, oneri previdenziali e assistenziali);
- articolo 22 (disciplina degli strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna);
- articolo 23 (disciplina della manifattura innovativa);
- articolo 24 (hobbisti e disciplina dell'attività);
- articolo 25 (introduzione delle misure per il monitoraggio dello stato di attuazione della legge.);
- articolo 26 (introduzione dei riferimenti alla normativa europea in materia di aiuti di Stato);
- articolo 27 (abrogazioni);
- articolo 28 (norma finanziaria);
- articolo 29 (entrata in vigore).

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Oggetto e finalità

1. La Regione considera il settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, un bene identitario di primaria importanza culturale, sociale ed economica e ne riconosce il ruolo fondamentale per la tutela, lo sviluppo, la promozione, la valorizzazione del territorio e per il sostegno all'occupazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantendo la libera iniziativa economica in armonia con l'articolo 41 della Costituzione.

2. La Regione, nel riconoscere la funzione sociale e il ruolo economico dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale nel territorio sardo, ai sensi dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dei principi di cui all'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e degli strumenti di programmazione previsti dallo Stato e dall'Unione europea, ne promuove la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche, tipiche e tradizionali dei talenti e dei mestieri.

3. La Regione, in conformità alla normativa europea e nell'ambito della potestà legislativa e delle competenze regionali, promuove la crescita competitiva, la capacità di innovazione del sistema dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Sardegna.

### Art. 2

#### Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 e per la tutela dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale:

- a) promuove e sostiene le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione e ai luoghi di origine;

- b) promuove politiche di sviluppo dell'associazionismo economico delle imprese dell'artigianato tipico e artistico;
- c) promuove la ricerca, l'assistenza tecnica e lo sviluppo tecnologico e organizzativo nel settore;
- d) favorisce la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali;
- e) sostiene lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie e misure per favorire l'accesso al credito;
- f) incentiva la diffusione della produzione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale attraverso il sostegno all'esportazione delle produzioni e la promozione dei prodotti, anche con la partecipazione a fiere nazionali e internazionali;
- g) promuove l'attrattività del territorio sardo per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle imprese artigiane e, in particolare, della manifattura innovativa;
- h) agevola lo sviluppo e la continuità d'impresa, in un'ottica di piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all'occupazione.

2. La Regione persegue il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 con il concorso degli enti locali, della Camera di commercio e delle associazioni di rappresentanza dell'artigianato.

### Art. 3

#### Strumenti di programmazione

1. Per il perseguimento della finalità della presente legge, la Regione, in coerenza con gli strumenti di programmazione finanziaria previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche ed integrazioni, approva:

- a) il piano triennale previsto nel comma 2;
- b) il piano annuale previsto nel comma 4.

2. Il piano triennale, in armonia con gli indirizzi della programmazione unitaria, persegue

l'obiettivo di favorire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, e la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali; è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, acquisito il parere della Commissione consiliare competente. Il piano in particolare:

- a) individua gli obiettivi generali da realizzare nel triennio, esplicitando i risultati attesi e i criteri e le modalità di monitoraggio;
- b) determina gli ambiti prioritari di intervento e individua le specifiche realtà territoriali destinate;
- c) stabilisce, anche in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di promozione turistica, gli strumenti e le modalità di promozione e valorizzazione dei prodotti dell'artigianato tipico.

3. La Regione, al fine di favorire la nascita, la qualificazione, lo sviluppo, la competitività e l'occupazione del sistema produttivo dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna, sentite le associazioni di categoria dell'artigianato, sostiene interventi finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) favorire e sostenere la produzione, i servizi, la commercializzazione e l'innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale e finanziaria delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
- b) finanziare progetti di ricerca, sviluppo competitivo, programmi di assistenza tecnica finalizzata alla ricerca di tendenze, di stili di design, all'aggiornamento organizzativo e manageriale delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
- c) approfondire la conoscenza delle problematiche dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale e promuovere l'informazione delle imprese artigiane;
- d) favorire la formazione e l'aggiornamento professionale e imprenditoriale con interventi specifici, sentite le associazioni di categoria, al fine di qualificare, valorizzare e aggiornare il capitale umano anche nell'ambito delle politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro;
- e) promuovere e valorizzare le produzioni dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale di qualità, anche attraverso l'istituzione di specifici contrassegni di origine e qualità, secondo la disciplina nazionale ed europea;
- f) sostenere l'insediamento e la localizzazione delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale in aree attrezzate per la valo-

- rizzazione delle produzioni regionali stesse e finanziando la predisposizione di infrastrutture di servizio al sistema produttivo;
- g) favorire l'accesso al credito per le imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
  - h) sostenere e promuovere la cooperazione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi dei consorzi fidi operanti nella Regione e la concessione agli stessi consorzi di contributi per programmi aziendali di sviluppo dei servizi di assistenza e consulenza finanziaria;
  - i) sostenere la crescita dimensionale, la costituzione e la qualificazione di reti di imprese, progetti e programmi di filiere e cluster di imprese, istituzione e riconoscimento di incubatori di imprese, l'attuazione di processi di ampliamento, ristrutturazione e riconversione; la realizzazione di programmi tesi allo sviluppo dell'associazionismo economico e la cooperazione aziendale;
  - j) sostenere, nell'ambito degli strumenti della programmazione, anche in compartecipazione con i ministeri competenti e con il sistema camerale sardo, processi di internazionalizzazione del sistema produttivo dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale o con politiche di rete e supporto alla promozione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti, digitalizzazione dei processi e delle imprese;
  - k) promuovere iniziative intese a favorire:
    - 1) la continuità di attività dell'impresa dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
    - 2) il passaggio generazionale, al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze e le attività imprenditoriali già in essere, oltre che salvaguardare i livelli occupazionali;
    - 3) la creazione di nuove imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, altrimenti denominate "start up", al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale;
  - l) promuovere azioni volte all'uso sostenibile e durevole delle risorse ambientali territoriali, allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici e idrici a salvaguardia dell'ambiente per le future generazioni;
  - m) promuovere, in collaborazione con le associazioni di categoria, il sistema scolastico e le università, iniziative volte ad accrescere la cultura di impresa attraverso specifici progetti di alternanza scuola-lavoro;

- n) promuovere e favorire gli insediamenti e vetrine dedicate all'artigianato artistico, tipico e tradizionale nei centri storici.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito l'Assessore competente in materia di lavoro, a seguito dell'approvazione del bilancio e nell'ambito delle risorse in esso stanziato e nel rispetto di quanto previsto nel piano triennale, approva il piano annuale che individua:

- a) le tipologie di intervento di sostegno finanziario;
- b) l'ammontare delle agevolazioni concedibili, i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti, per il loro monitoraggio e controllo;
- c) le azioni destinate alla promozione e valorizzazione dei prodotti.

5. La Regione favorisce prioritariamente i comuni montani e i piccoli comuni in situazione di disagio, i centri storici di tutti i comuni, la permanenza delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale, agevolandone il trasferimento, la localizzazione e il nuovo insediamento. A tal fine, destina adeguate agevolazioni finanziarie per l'adeguamento delle botteghe e l'acquisto di attrezzature e strumentazioni.

#### Art. 4

##### Definizione di artigianato artistico, tipico e tradizionale

1. Ferme restando le definizioni di imprenditore e impresa dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, i limiti dimensionali e i requisiti previsti per l'impresa artigiana, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), e successive modifiche ed integrazioni, sono definite lavorazioni dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale:

- a) le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche e le elaborazioni connesse alla loro realizzazione che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale della Sardegna, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica, tipica e tradizionale, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, tipica e tradizionale, da questa prendono avvio e qualificazione e le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;

- b) le lavorazioni che sono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature e strumentazioni, a esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione, secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate;
- c) le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico, o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico e archivistico, purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dal Titolo III della Parte VII del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nell'ambito delle definizioni di cui ai commi 1 e 2, i settori dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale da tutelare sono quelli della ceramica, del legno, del sughero, del ferro, della tessitura e del ricamo, della sartoria, della cesteria, dell'oreficeria, degli strumenti musicali, di pietre e marmi, prodotti della pasticceria e gelateria e di tutte le lavorazioni dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale che sono svolte prevalentemente con tecniche manuali e con prodotti naturali.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali e individuate le attività per ciascun settore.

#### Art. 5

Esercizio dell'attività di artigianato artistico, tipico e tradizionale

1. L'attività di artigianato artistico, tipico e tradizionale può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

2. L'impresa di artigianato artistico, tipico e tradizionale può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o a essi contigui.

3. Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessa, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali, di intermediazione di vendita e di orario di vendita.

4. L'impresa di artigianato artistico, tipico e tradizionale può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione, con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

#### Art. 6

##### Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale

1. La Regione, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e nello svolgimento delle sue funzioni, opera per:

- a) valorizzare le componenti territoriali e settoriali, favorendo lo sviluppo dell'innovazione e il coordinamento nelle politiche fattoriali per il comparto;
- b) favorire l'introduzione di elementi di innovazione nel mondo dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
- c) favorire il raccordo fra le politiche regionali e le iniziative locali;
- d) assicurare un ampio coinvolgimento delle imprese, singole o aggregate;
- e) valorizzare la Sardegna come luogo dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale e come polo di aggregazione degli attori più qualificati del settore.

## Art. 7

Albo delle imprese dell'artigianato artistico,  
tipico e tradizionale

1. La Regione istituisce una sezione speciale dell'albo delle imprese artigiane per i settori dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni Artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura), al fine di tutelare le lavorazioni artigianali artistiche, tipiche e tradizionali rappresentative della cultura sarda.

2. È delegato alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) l'esercizio delle funzioni amministrative per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'albo delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, sulla base delle procedure previste dalla presente legge e secondo la normativa vigente.

3. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell'albo delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale da parte delle CCIAA e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione. Chiunque può prenderne visione e ottenerne copia.

4. L'iscrizione delle imprese aventi titolo, costituite anche in forma cooperativa o consortile e dei loro consorzi, è effettuata con le modalità definite dalla Giunta regionale.

5. L'iscrizione all'albo regionale ha efficacia costitutiva ed è condizione:

- a) per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese artigianato artistico, tipico e tradizionale;
- b) per l'adozione da parte dell'impresa di segni distintivi in cui siano presenti riferimenti all'artigianato artistico, tipico e tradizionale.

## Art. 8

Salvaguardia dell'artigianato artistico, tipico e  
tradizionale storico

1. La Regione, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio storico, artistico, tipico e tradi-

zionale, sociale e culturale, promuove iniziative per la valorizzazione delle imprese artigiane storiche in esercizio da almeno quaranta anni e che svolgono attività rientranti nell'elenco dei mestieri artistici o tradizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2001.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, incentiva, in collaborazione con i comuni, le iniziative per l'individuazione e la valorizzazione delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale storiche e per il sostegno delle relative attività.

3. Presso l'Assessorato regionale competente è istituito il registro regionale delle imprese artigiane storiche cui sono iscritte le imprese di cui al comma 1.

4. Le imprese iscritte nel registro di cui al comma 3 possono fregiarsi di un contrassegno grafico, definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla Giunta regionale e riportante la dicitura impresa artigiana storica, che può essere seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, artistica o tradizionale e completata con l'eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.

5. Le imprese artigiane storiche che ottengono l'iscrizione e l'assegnazione del contrassegno di cui ai commi 3 e 4 possono richiedere alle CCIAA di avvalersi della dicitura nell'annotazione all'albo.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina i requisiti e le procedure per l'iscrizione al registro regionale di cui al comma 3, la forma, le caratteristiche tecniche ed estetiche e le modalità d'uso del contrassegno di cui al comma 4.

## Art. 9

### Contrassegno d'origine e qualità

1. La Regione, allo scopo di tutelare e valorizzare la produzione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale sardo e di salvaguardarne il patrimonio tradizionale e culturale, istituisce contrassegni di origine e qualità da riconoscere sia alle lavorazioni artistiche frutto di affermata tradizione, di tecniche e di stili divenuti patrimonio storico della Sardegna, sia alle nuove creazioni

che dalle prime traggono ispirazione.

2. La Giunta regionale, su proposta o previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, individua le lavorazioni dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale meritevoli di ottenere il contrassegno di origine, definendo inoltre le caratteristiche estetiche, merceologiche e di lavorazioni alle quali devono attenersi le imprese artigiane singole o associate che intendono commercializzare i loro prodotti corredati del contrassegno stesso.

3. Il contrassegno di origine e qualità porta la dicitura "Regione Sardegna" seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come "artistica, tipica e tradizionale" e completata con la denominazione della zona di produzione e dall'individuazione delle caratteristiche tecnico tradizionali di produzione.

4. L'impresa artigiana interessata, singola o associata, inoltra apposita domanda all'Assessorato regionale competente, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, contenente:

- a) il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- b) una relazione riguardante le caratteristiche tecniche e merceologiche degli oggetti prodotti, le tecniche e gli stili tradizionali utilizzati e il tipo di lavorazione, il relativo processo produttivo e i materiali utilizzati.

5. L'uso del contrassegno di origine è concesso dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, con propria deliberazione.

6. L'Assessorato regionale competente, avvalendosi della consulenza e della collaborazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 11, può esercitare controlli a campione sull'osservanza dei disciplinari di produzione e sulla rispondenza delle produzioni a quanto previsto dai disciplinari e adotta i provvedimenti di diffida, di sospensione e, nei casi più gravi, di revoca del decreto di autorizzazione all'uso del contrassegno.

7. Le procedure relative agli eventuali ricorsi sono disciplinate dalle normative vigenti in materia di ricorsi amministrativi.

#### Art. 10

Commissione regionale per l'artigianato artistico, tipico e tradizionale (CRAATT)

1. La Commissione regionale per l'artigianato artistico, tipico e tradizionale (CRAATT) ha sede presso l'Assessorato regionale competente in materia, è istituita con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.

2. Le modalità di insediamento e funzionamento della CRAATT sono disciplinate dalla Giunta regionale.

3. La CRAATT è composta:

- a) da due rappresentanti della Regione, nominati dal Presidente della Regione;
- b) da tre esperti in materia di artigianato artistico, tipico e tradizionale, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Il Presidente della CRAATT è nominato dal Presidente della Regione fra gli esperti di cui al comma 3, lettera b).

5. Partecipano alle riunioni della CRAATT, a titolo consultivo, un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti e un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio sarde (Unioncamere Sardegna).

6. La CRAATT:

- a) presta consulenza in materia di artigianato alla Regione, all'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) regionale, all'Unione delle province sarde e all'Unioncamere Sardegna;
- b) predispose una relazione annuale al Presidente della Regione concernente l'attività svolta;
- c) esprime il parere alle CCIAA per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano;
- d) tiene l'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro-artigiano.

7. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le indennità spettanti ai componenti della CRAATT.

#### Art. 11

Osservatorio dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale

1. È istituito l'Osservatorio regionale per l'artigianato artistico, tipico e tradizionale (ORAATT), che ha sede presso il competente assessorato regionale.

2. L'ORAATT è costituito con atto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia, ed è composto da:

- a) il dirigente del servizio competente, o suo delegato, che assume anche la funzione di Presidente;
- b) tre o più esperti nelle materie giuridiche e di artigianato artistico, tipico e tradizionale, non titolari di imprese artigiane, designati dalle associazioni di categoria;
- c) un rappresentante designato dall'ente bilaterale artigianato Sardegna.

3. La designazione dei componenti di cui alle lettere b) e c), per ciascuno dei quali è designato anche un supplente, avviene entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta da parte dell'assessorato regionale competente in materia di artigianato artistico, tipico e tradizionale. Trascorso inutilmente il termine, il Presidente della Regione provvede comunque alla nomina e costituisce l'Osservatorio con i componenti già designati e con i rappresentanti regionali esperti nelle materie giuridiche e artigianali.

4. L'ORAATT elegge fra i propri componenti il Vicepresidente, scelto tra i rappresentanti di cui al comma 2, lettera b), adotta un regolamento interno di funzionamento e dura in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla costituzione dell'Osservatorio.

6. All'ORAATT competono le seguenti funzioni:

- a) rilascio di pareri consultivi per l'emanazione di direttive per la definizione di criteri omogenei per la tenuta dell'albo delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti all'iscrizione al registro delle imprese;
- b) elaborazione, unitamente al competente assessorato regionale, e presentazione alla Giunta regionale di un rapporto annuale concernente le attività dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale nel territorio regiona-

- le;
- c) promozione di forme di comunicazione stabili con le CCIAA e con Unioncamere Sardegna nel settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
  - d) svolgimento di attività di documentazione, di studio e di informazione ed elaborazione di periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale in Sardegna;
  - e) formulazione di proposte alla direzione regionale competente, comprese quelle di tipo promozionale, per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
  - f) rilascio di pareri e formulazione di proposte per quanto riguarda i settori nei quali effettuare i corsi di formazione professionale nell'artigianato, di bottega scuola e alternanza scuola-lavoro;
  - g) espressione di una valutazione sul riconoscimento del titolo di "maestro artigiano" di cui all'articolo 15;
  - h) proposta di riconoscimento delle botteghe scuola di cui all'articolo 16;
  - i) proposta e valutazione circa l'attribuzione del contrassegno di origine e qualità ai sensi dell'articolo 9 ed esercizio del potere di vigilanza.

## Art. 12

Assistenza e sviluppo alle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Regione

1. La Regione sostiene le attività finalizzate alla divulgazione dell'associazionismo e alla promozione, assistenza e sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, singole o associate e, a tal fine, nei limiti previsti dalla legge annuale di bilancio, assegna un contributo da ripartire tra le associazioni di categoria dell'artigianato che svolgono tali attività.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le associazioni di categoria interessate fanno pervenire al competente assessorato regionale la domanda di concessione del contributo di cui al comma 1, con una dettagliata relazione tecnica sulle attività svolte, le spese sostenute e i giustificativi di spesa allegati, tutti riferiti all'anno precedente. Le associazioni di categoria possono produrre, nei successivi venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra o nel termine assegnato dalla struttura regionale competente in

materia, eventuali ulteriori documenti integrativi della richiesta. Ai fini dell'erogazione del contributo sono tenute in considerazione solo le attività promosse e realizzate direttamente dalle associazioni di categoria e le spese da esse direttamente sostenute.

3. L'Assessorato regionale competente, previa istruttoria delle domande pervenute, dispone la concessione di contributi a ogni singola associazione che ne abbia fatto richiesta nei termini e con le modalità di cui al comma 2, nei limiti degli importi di spesa rendicontati ed entro i limiti di previsione degli importi stanziati di cui al comma 1.

4. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è così ripartito:

- a) il 50 per cento dell'importo diviso in parti uguali tra le associazioni aventi diritto all'assegnazione del contributo e comunque nei limiti degli importi rendicontati da ciascuna struttura interessata;
- b) il 50 per cento in proporzione all'ampiezza della rappresentatività di ciascuna associazione, desumibile dagli abbinati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'anno precedente, certificati, con riferimento agli artigiani e alle imprese commerciali.

5. Per poter accedere ai contributi, le imprese artigiane devono garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della contrattazione di secondo livello, compreso lo sviluppo degli strumenti della bilateralità.

### Art. 13

#### Centri di assistenza tecnica per l'artigianato artistico, tipico e tradizionale

1. Al fine di assistere le imprese nella fase di costituzione e incoraggiare i processi di ammodernamento delle imprese sarde dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, sono istituiti, su base regionale, i centri di assistenza tecnica per l'artigianato artistico, tipico e tradizionale (CATAATT) attraverso l'accREDITAMENTO presso la Regione, ove sussistano i requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I CATAATT sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria dell'artigianato che assicurano una pluralità di strutture operative sul territorio regionale.

3. Possono far parte dei CATAATT anche:

- a) gli enti e le società di formazione professionale e le agenzie per il lavoro accreditati dalla Regione;
- b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
- c) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;
- d) altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella regione;
- e) gli istituti di credito e le società finanziarie;
- f) enti bilaterali settoriali.

4. All'interno di ciascun CATAATT è garantita la presenza di almeno un responsabile dell'unità organizzativa e un'adeguata struttura amministrativa.

5. I CATAATT sono autorizzati con determinazione dirigenziale, previa istruttoria compiuta dal competente dipartimento regionale.

#### Art. 14

##### Funzioni dei CATAATT

1. I CATAATT concorrono all'attuazione delle politiche regionali a sostegno delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale e non hanno scopo di lucro. In particolare, svolgono prevalentemente, a favore delle imprese artigiane e piccole e medie imprese, attività dirette:

- a) a sostenere la creazione di nuove imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
- b) all'assistenza tecnica;
- c) all'informazione, formazione e aggiornamento in materia di finanza d'impresa, innovazione tecnologica e organizzativa;
- d) al miglioramento della gestione economica e finanziaria di impresa;
- e) all'accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- f) alla sicurezza, informazione, formazione e tutela dei consumatori;
- g) alla tutela dell'ambiente;
- h) alla diffusione di strumenti e metodologie finalizzati alla conoscenza degli antichi mestieri;
- i) alla tutela dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- j) alla certificazione di qualità delle imprese artigiane;
- k) a sostenere il ricambio generazionale della forza lavoro, alla successione d'impresa e

alla sua trasmissione a vantaggio dei familiari del titolare, dei dipendenti, di altri soggetti aventi i requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;

- l) a favorire la presenza delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale sardo sui mercati nazionali e internazionali, sia in termini di promozione economica e territoriale che di internazionalizzazione;
- m) a supportare il rafforzamento di capitale, la crescita economica e quella dimensionale delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, anche attraverso l'accompagnamento all'utilizzo di contratti di rete e altre moderne forme di aggregazione;
- n) a presentare alla Giunta regionale progetti tesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale.

2. I CATAATT che intendano svolgere attività formativa restano assoggettati ai requisiti stabiliti dalle norme regionali di settore.

3. La Regione può avvalersi dei CATAATT per ogni iniziativa volta a facilitare il rapporto tra Amministrazione regionale e imprese.

## Art. 15

### Maestro artigiano

1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dall'Assessorato regionale competente, previo parere della Commissione regionale per l'artigianato artistico, tipico e tradizionale (CRAATT) di cui all'articolo 10, al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico, tipico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione e le associazioni di rappresentanza dell'artigianato, stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano, anche sulla base dei seguenti requisiti minimi:

- a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio lavoratore dell'impresa artigiana;
- b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dai titoli acquisiti;
- c) elevata attitudine all'insegnamento del me-

- stiere;
- d) qualora sia ancora in attività e disponga di personale dipendente, il beneficiario assicura l'applicazione integrale ai lavoratori del contratto collettivo nazionale di lavoro artigiano del settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, come stipulati dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali, ivi compresa la corretta contribuzione all'ente bilaterale dell'artigianato e agli altri istituti bilaterali, l'essere iscritto alla Camera di commercio e albo di cui all'articolo 7.

3. Le modalità e la specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutor per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati.

5. L'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di "maestro artigiano" è tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato artistico, tipico e tradizionale.

6. La Regione definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei maestri artigiani.

7. Il titolo di maestro artigiano può essere utilizzato, affiancato al nome dell'impresa, sull'insegna e sul logo aziendale.

## Art. 16

### Bottega scuola

1. Sono denominate bottega scuola le imprese del settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale che abbiano ricevuto l'apposito riconoscimento da parte della Regione e siano dirette da un maestro artigiano.

2. La bottega scuola può svolgere attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale di cui è espressione.

3. La Regione programma attività e corsi

di formazione professionale e di apprendistato a cura degli enti accreditati anche sulla base delle previsioni di andamento del comparto rilevate dall'osservatorio di cui all'articolo 10.

4. Le azioni di formazione sono indirizzate a garantire la disponibilità di personale specializzato per le imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale e a trasmettere le tecniche di lavorazione, con particolare riguardo a quelle riferibili alla produzione artigianale artistica tipica della tradizione sarda.

5. La Regione è autorizzata a promuovere l'istituzione di corsi di formazione teorica e pratica per l'apprendimento delle tecniche di produzione di oggetti dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, effettuati presso le imprese artigiane iscritte all'albo delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale.

6. I CATAATT di cui all'articolo 13 provvedono a fornire l'adeguato supporto nella creazione e gestione delle botteghe scuola, a garantire il collegamento tra il sistema regionale delle stesse, gli istituti scolastici e i potenziali destinatari della formazione in bottega, in un'ottica di sostegno alla proficua realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro.

7. La bottega scuola è diretta e gestita dal titolare dell'azienda artigiana, sia egli stesso in possesso della qualifica di maestro artigiano di cui all'articolo 15, ovvero disponga della presenza, per lo svolgimento delle attività formative, ove necessario e al fine di non disperdere un patrimonio culturale e artistico, anche di un maestro artigiano pensionato.

8. La bottega scuola deve risultare adeguatamente attrezzata sotto il profilo dell'igiene e sicurezza del lavoro, tecnico, didattico e ambientale, anche al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività formativa in conformità alle disposizioni vigenti.

9. Al fine di promuovere la conoscenza della cultura e dell'identità sarda, la bottega scuola favorisce la possibilità di sperimentare e partecipare alle lavorazioni e ad alcune fasi della produzione, per trasmettere il valore e l'esperienza dei nostri migliori saperi e delle nostre arti in chiave turistica, educativa e formativa.

10. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale,

con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento delle botteghe scuola e le relative modalità di funzionamento, sentite le associazioni di categoria artigianali regionali e previo parere della Commissione consiliare competente.

#### Art. 17

##### Valorizzazione e recupero dei mestieri dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale

1. La Regione promuove e sostiene, d'intesa con le associazioni di categoria e utilizzando preferenzialmente il sistema regionale delle botteghe scuola, progetti di valorizzazione e recupero dei mestieri dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale per la realizzazione di interventi coordinati volti alla creazione di occupazione giovanile nell'ambito dei mestieri tradizionali di qualità.

2. La Regione favorisce, anche tramite lo sviluppo di apposite progettualità, l'innesto di giovani risorse nei settori produttivi a rischio di estinzione, con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale nell'ambito del trasferimento di competenze, lo sviluppo di produzioni di nicchia, l'innovazione tecnologica di processo e prodotto, l'interscambio di competenze tra i diversi soggetti che ne sono portatori.

3. La Regione promuove:

- a) la collaborazione organica tra scuole, università, centri di ricerca e imprese artigiane per selezionare e coltivare talenti, favorire scelte strategiche e incrementare la competitività;
- b) un sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, anche attraverso l'instaurazione di specifici accordi, caratterizzato da un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro mediante esperienze in assetto lavorativo, di tirocinio e apprendistato;
- c) la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo, economico e della ricerca che intendono promuovere un sistema di integrazione tra la conoscenza scientifica e il lavoro artigiano.

4. La Regione, al fine di favorire l'efficacia dei percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro di cui alla presente legge, effettua un'attività di monitoraggio semestrale per la messa a regime di un si-

stema di valutazione mirato, articolato per competenze, che tenga presente gli specifici fabbisogni professionali degli studenti e delle imprese e del territorio.

5. L'attività di monitoraggio prevista al comma 1 è in capo all'Osservatorio di cui all'articolo 11.

#### Art. 18

##### Incentivi per il passaggio generazionale delle imprese

1. Al fine di sostenere le imprese coinvolte da passaggio generazionale, sia verso i figli dell'imprenditore sia verso i dipendenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo a fondo perduto sotto la forma di voucher, nella misura massima di 15.000 euro, finalizzato alla fruizione da parte del neoimprenditore di servizi finalizzati allo start up della propria esperienza professionale.

2. La Giunta regionale disciplina con apposite deliberazioni le condizioni e le modalità di conferimento dei contributi di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati, conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) n. 1407/2013/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. Al fine di sostenere la qualificazione e il rilancio dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, la Regione riconosce specifici incentivi, nei limiti degli stanziamenti annuali del bilancio di previsione, per lo svolgimento delle attività formative e per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato, alle imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali che abbiano altresì conseguito la qualificazione di bottega scuola ai sensi della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato). Possono essere previsti, inoltre, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione dell'ente, incentivi per l'adeguamento delle strutture così destinate.

## Art. 19

## Abbattimento dei tributi locali

1. L'Amministrazione regionale promuove annualmente, all'interno della Conferenza permanente Regione-enti locali, la stipula di un'intesa finalizzata all'abbattimento dei tributi locali gravanti sulle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale che operano nei comuni montani, nei piccoli comuni in situazione di disagio e nei centri storici.

2. Le minori entrate degli enti locali conseguenti all'applicazione del comma 1 sono compensate da un aumento proporzionale del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 20

## Contributi ai fondi per il pagamento degli oneri previdenziali

1. L'Amministrazione regionale concede contributi ai fondi costituiti presso gli istituti di credito da partenariati composti da una o più associazioni di rappresentanza, da uno o più istituti di credito e da uno o più confidi, finalizzati al pagamento degli oneri previdenziali delle imprese aderenti al fondo.

2. I fondi di cui al comma 1 si autofinanziano attraverso il versamento, da parte delle imprese aderenti, di una quota percentuale dell'utile di gestione annuale. La gestione del fondo è operata dal partenariato mediante un regolamento di gestione che individua ruoli e compensi per ciascuna tipologia di partner in ragione delle funzioni di tesoreria, divulgazione e promozione, istruttoria.

3. Possono essere autorizzati i fondi costituiti volontariamente tra le tre tipologie di partner che rispettano i requisiti previsti dalla presente legge e dai relativi regolamenti attuativi.

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione:

- a) le modalità di selezione dei partenariati di cui al comma 1;
- b) i criteri di attribuzione delle risorse a ciascun fondo;

- c) le attività ammesse e le risorse attribuite per ciascuna tipologia di partner;
- d) le procedure di controllo sull'utilizzo dei contributi.

5. I contributi sono erogati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

#### Art. 21

Misure di salvaguardia dei livelli occupazionali, sostegno al reddito, politiche attive del lavoro, oneri previdenziali e assistenziali

1. Per far fronte alle esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema imprenditoriale dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna, per i lavoratori colpiti da sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro in relazione alle gravi situazioni legate all'emergenza di sanità pubblica e al carattere di pandemia del Covid-19, o titolari di contratti atipici e discontinui, e in particolare per i lavoratori che non siano in possesso dei requisiti minimi per l'accesso alle altre sovvenzioni, la Regione istituisce un apposito fondo per il finanziamento di misure di sostegno al reddito e di idonee misure di politica attiva del lavoro di cui alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ad integrazione delle misure di supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia di cui alle norme nazionali e regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari con interessi a tasso zero a favore delle micro, piccole e medie imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna, a copertura dei fabbisogni finanziari relativi al tempestivo versamento degli oneri previdenziali e assistenziali che, per l'imprevedibile crisi di liquidità causata dalla contingente grave situazione economica, non sono versate dagli imprenditori.

3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime entro il termine di venti giorni, definisce le modalità attuative e i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 1, tenendo conto delle specificità che caratterizzano il settore delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Regione.

## Art. 22

Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna

1. Gli strumenti finanziari previsti all'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 2020, n. 8 (Misure urgenti per la tutela del comparto turistico e ristorativo in Sardegna), successive modifiche ed integrazioni, finalizzati a favorire l'accesso al credito, sono estesi alle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Regione.

2. La concessione avviene senza spese di istruttoria e con la valutazione del merito creditizio che tenga conto delle particolari peculiarità che caratterizzano gli operatori delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Regione.

3. La Giunta regionale, con deliberazione proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, d'intesa con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, e l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di venti giorni, definisce le risorse, i criteri, le modalità e le specifiche tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

## Art. 23

### Manifattura innovativa

1. La Regione riconosce il valore artigiano e la manifattura innovativa, nelle loro diverse espressioni, quali componenti essenziali del tessuto sociale e produttivo sardo, promuovendo l'innovazione attraverso la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le nuove conoscenze e la tecnologia.

2. La Regione, attraverso specifici accordi con i comuni, gli enti e società del sistema regionale e nazionale, promuove e sostiene la diffusione di spazi aperti, imprese diffuse, nuovi luoghi di lavoro e socializzazione ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale e della rivitalizzazione dei territori e centri urbani, anche a partire dalla riqualificazione delle aree industriali dismesse e dai processi di trasforma-

zione urbana.

3. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 2, i comuni e gli enti del sistema regionale possono concedere in comodato d'uso gratuito gli immobili destinati alle imprese, singole o associate, secondo modalità definite dalla Giunta regionale, d'intesa con gli enti interessati.

#### Art. 24

##### Hobbisti

1. Ai fini della presente legge sono hobbisti coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, anche usati, non appartenenti al settore alimentare, compresi gli oggetti di propria produzione che presentano i caratteri tipici dell'artigianato, anche artistico, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e successive modifiche ed integrazioni, e devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza o dal comune dove si svolge la prima fiera promozionale o la manifestazione straordinaria scelta.

3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:

- a) le generalità e la fotografia del partecipante;
- b) il numero di spazi per la vidimazione;
- c) comune, data e luogo del rilascio.

4. Il tesserino è rilasciato per non più di una volta ogni quattro anni per nucleo familiare, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il comune sul cui territorio è svolta la vendita in forma hobbistica è tenuto ad annotare sul tesserino identificativo la partecipazione dell'hobbista mediante vidimazione, con timbro e data, in uno degli appositi spazi; la partecipazione protratta per due giorni, purché consecutivi, equivale a una sola giornata. Decorso il periodo di quattro anni può essere richiesto il rilascio di un nuovo tesserino.

5. Gli hobbisti possono svolgere l'attività di vendita nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4; è interdetta, dal momento dell'accertamento del venir meno delle disposizioni di cui ai medesimi commi 2, 3 e 4, la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie del territorio regionale e il tesserino è ritirato.

6. È comunque vietata l'esposizione e la vendita di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi delle cose antiche o usate previste dall'allegato A, lettera A, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

7. I comuni possono istituire mercati riservati agli hobbisti prevedendo, con proprio disciplinare, le modalità di assegnazione dei posteggi secondo criteri di trasparenza e pubblicità. Al fine di promuovere e valorizzare le diverse forme dell'attività hobbistica locale, i comuni assicurano che i posteggi siano assegnati in misura prevalente agli hobbisti residenti nel territorio comunale che lo richiedano.

8. La vendita in forma hobbistica è consentita anche in occasione di sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari qualora siano riservati agli hobbisti aree o spazi dedicati.

9. La Giunta comunale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità per la richiesta e il rilascio del tesserino identificativo, le sue caratteristiche e le indicazioni per la sua vidimazione.

10. Non sono soggetti alla disciplina prevista dal presente articolo i soggetti che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte e quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo. Non è inoltre soggetta alle disposizioni del presente articolo, ad esclusione del comma 5, la vendita temporanea e occasionale di merci e prodotti di modico valore, anche appartenenti al settore alimentare, promossa, a esclusivo scopo benefico o di autofinanziamento, da istituti scolastici, parrocchie, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani ed enti e associazioni che operano per finalità sociali; in tal caso, la vendita è consentita, previa comunicazione al comune ter-

ritorialmente competente, negli spazi dallo stesso assegnati nell'ambito di mercati, sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari organizzati sul territorio comunale dove ha sede il soggetto promotore.

## Art. 25

### Monitoraggio

1. Il Consiglio regionale controlla con cadenza biennale lo stato di attuazione di quanto stabilito nella presente legge e ne valuta i risultati.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale di cui all'articolo 11, presenta al Consiglio regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, una relazione che documenta e descrive:

- a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione alle misure attivate, i benefici raggiunti e le loro caratteristiche;
- b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
- c) i risultati conseguiti.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

4. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

5. La Regione, nel rispetto della normativa nazionale, delle previsioni della contrattazione collettiva sviluppata dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di concerto con le relative articolazioni territoriali, al fine di valorizzare il capitale umano dei giovani sardi, promuove il ricorso ai contratti di apprendistato.

6. Allo stesso modo, la Regione promuove, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, il ricorso all'utilizzo dell'apprendistato professionalizzante per l'assunzione, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, come previsto dall'articolo 47, comma 4, del de-

creto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 26

##### Riferimenti alla normativa europea in materia di aiuti di Stato

1. Le misure di cui alla presente legge sono da intendersi compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del quadro transitorio di cui alle comunicazioni della Commissione europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e C (2020) 2215 del 3 aprile 2020.

#### Art. 27

##### Abrogazioni

1. La legge regionale 27 aprile 1984, n. 14 (Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata

#### Art. 28

##### Norma finanziaria

1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2025, per un ammontare complessivo di euro 10.000.000, si provvede con le risorse stanziare nel bilancio di previsione annuale 2025 e pluriennale 2025-2026 nell'ambito della missione 07 - programma 01 - titolo 1.

#### Art. 29

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).